

Management & Capitali S.p.A.

Codice di comportamento per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da “Soggetti Rilevanti”

(INTERNAL DEALING CODE)

INDICE

PREMESSA	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 3 – Procedura per l’individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	6
Art. 4 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti (o della Società) nei confronti della Consob; termini e modalità di adempimento.....	7
Art. 5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento	8
Art. 6 – Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico; termini e modalità di adempimento	9
Art. 7 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti.....	10
Art. 8 – Divieto o limitazione del compimento di Operazioni Rilevanti.....	10
Art. 9 – Soggetto preposto all'attuazione del codice di comportamento	10
Art. 10 – Modifiche al Codice	11
Art. 11 – Sanzioni.....	11
Art. 12 – Trattamento dei dati personali e informativa <i>ex</i> articolo 13 d. l.gs. 196/2003.....	12
Art. 13 – Entrata in vigore	12
Allegato 1	13
Allegato 2.....	20
Allegato 3.....	25

PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento (“**Codice**”) è stato emanato da Management & Capitali S.p.A. (di seguito “**M&C**” o la “**Società**”) in attuazione (i) dell’articolo 114, comma 7 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), come da ultimo modificato dalla c.d. legge comunitaria 2004 (cfr. l. 18 aprile 2005, n. 62), dalla c.d. legge sul risparmio (cfr. l. 28 dicembre 2005, n. 262) e dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e (ii) degli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e da ultimo modificato con delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Codice è finalizzato a perseguire standard di efficienza informativa in termini di trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti del mercato, disciplinando regole di comportamento ed obblighi informativi nei confronti della Società, di CONSOB e del pubblico relativamente alle operazioni compiute, anche per interposta persona, sulle Azioni della Società e sugli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni come meglio individuate nel Codice stesso poste in essere dalla Società, dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le definizioni sono date all’articolo 1).

Art. 1 – Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del presente Codice, ai fini dello stesso, vengono date le seguenti definizioni, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

1.1 Azioni: le azioni emesse dalla Società.

1.2 Operazioni Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni (così come definiti dal Regolamento Emittenti) compiute, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti le operazioni:

- (a) effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito definite;
- (b) effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Gli obblighi informativi di cui al presente Codice sussistono anche nel caso di esercizio da parte dei Soggetti Rilevanti di *stock option* qualora le azioni acquistate in base al diritto di opzione vengano rivendute sul mercato. La data dell’operazione sarà quella coincidente con la vendita delle azioni sul mercato e non quella di acquisto delle stesse dalla società in base all’esercizio del diritto di

opzione. Per l'ammontare dell'operazione non si tiene conto del prezzo di acquisto delle azioni dalla Società in base all'esercizio del diritto di opzione ma si tiene conto del prezzo di vendita delle azioni sul mercato.

1.3 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (i "**Parenti**");
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Parenti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da un Parente;
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Parente;
- (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di un Parente.

1.4 Soggetti Rilevanti: per Soggetti Rilevanti si intendono:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, come definite dall'articolo 181 del TUF, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) i componenti degli organi di amministrazione e i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale della Società, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, come definite dall'articolo 181 del TUF, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (d) chiunque altro detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società (di seguito anche indicati come "**Azionisti Rilevanti**").

1.5 Società: Management & Capitali S.p.A.

1.6 Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: per Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni si intendono:

- (a) gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3 del TUF;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- (e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) ad esse collegate;
- (f) le Azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) ad esse collegate.

Art. 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 Il Codice, adottato dalla Società con delibera del Consiglio di gestione del 17 marzo 2006 e successivamente modificato, è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito il Codice sottoscritto al Referente (come definito ai sensi dell'articolo 9).
- 2.2 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società (per quanto riguarda gli obblighi a carico dei Soggetti Rilevanti), della CONSOB e del pubblico in relazione alle Operazioni Rilevanti compiute.
- 2.3 Il Codice disciplina le ipotesi di divieto o di limitazione al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte delle Soggetti Rilevanti.
- 2.4 Il Codice disciplina la procedura necessaria a che la Società identifichi tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 114, comma 7, del TUF.
- 2.5 Il Codice disciplina, inoltre, ulteriori obblighi informativi e di condotta a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
- 2.6 L'Amministratore Delegato e il Referente, come definito al successivo articolo 9, introdurranno nel presente Codice e nei relativi Allegati le modifiche rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, riferendo in merito ad ogni modifica al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile successiva.

Art. 3 – Procedura per l’individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

- 3.1 Il Referente, come definito al successivo articolo 9, o altro incaricato della Società, consegnerà ai Soggetti Rilevanti, indicati al precedente paragrafo 1.4, lett. a), b) e c), rispettivamente all’atto dell’accettazione della nomina per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.4 lett. a) e c), o all’atto dell’assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell’incarico per quanto riguarda i Soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1.4 lett. b) (insieme la “**Nomina**”), e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data della Nomina, copia del presente Codice nonché un modulo (Allegato 3) da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna indicando, oltre all’espressa presa d’atto e accettazione per iscritto del Codice e della sussistenza delle condizioni per essere considerato un Soggetto Rilevante, i propri recapiti e i dati delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
- 3.2 Relativamente agli Azionisti Rilevanti per i quali risulti – dalle comunicazioni a CONSOB, richieste ai sensi dell’articolo 120 del TUF e degli articoli 117 e ss. del Regolamento Emittenti, ovvero da altre informazioni altrimenti disponibili – la titolarità di una partecipazione al capitale sociale della Società almeno uguale o superiore al 10% (la “**Partecipazione**”), il Referente, o altro incaricato della Società, provvederà a consegnare ai Soggetti Rilevanti di cui al presente paragrafo, entro e non oltre 10 giorni dalla notizia, comunque acquisita, circa la titolarità della Partecipazione, copia del presente Codice nonché di un modulo (Allegato 3) da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna indicando, oltre all’espressa presa d’atto e l’accettazione per iscritto del Codice e del riconoscimento delle condizioni per essere considerato un Soggetto Rilevante di cui al successivo paragrafo 9.2 lett. a), i propri recapiti e i dati delle Persone ad essi strettamente legate.
- 3.3 All’atto della consegna di copia del Codice e dell’ulteriore documentazione ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, il Referente dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo e-mail. In caso di comunicazione di variazione di tali recapiti il Referente dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei propri recapiti.
- 3.4 I Soggetti Rilevanti provvederanno a comunicare al Referente qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati ai sensi del presente Codice tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.
- 3.5 Ogni qualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato, il Referente, o altro incaricato della Società, provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia del

Codice e del modulo/questionario da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna con le informazioni di cui sopra.

3.6 Il Referente ha diritto di ottenere, entro 8 giorni dalla richiesta e mediante comunicazione scritta, da ogni Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al Codice.

3.7 Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e la Società ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto come segue:

- (i) se indirizzate alla Società, all'attenzione del Referente via fax al n. +39 02 72737177 ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Management & Capitali S.p.A., Via dell'Orso n. 6, 20121, Milano;
- (ii) se indirizzate ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi (eventualmente anche di posta elettronica) da questi indicati ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5.

3.8 Il Referente provvederà a conservare ed a mantenere aggiornato, presso la sede della Società, un archivio cartaceo contenente la documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice.

Art. 4 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti (o della Società) nei confronti della Consob; termini e modalità di adempimento

4.1 A decorrere dall'avvio delle negoziazioni delle Azioni della Società su uno dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.4 lett. a), b) e c) comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione di tali Operazioni.

4.2 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

4.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, all'atto dell'adesione al Codice e della comunicazione delle altre informazioni previste ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5, i Soggetti Rilevanti potranno fare

richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti a CONSOB. In questo caso i Soggetti Rilevanti dovranno anche comunicare alla Società la loro espressa assunzione degli obblighi di comunicazione di cui al successivo paragrafo 5.1 alla Società stessa. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti di CONSOB di cui ai suddetti paragrafi 4.1 e 4.2 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 5.1.

4.4 I Soggetti Rilevanti, ovvero, nel caso previsto dal precedente paragrafo 4.3, la Società, dovranno trasmettere alla CONSOB la comunicazione prevista dai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti (qui qui riportato come Allegato 1), indirizzandola a CONSOB, al fax n. 06/8477612, oppure all'indirizzo e-mail: INTERNALDEALING@CONSOB.IT ovvero, infine, con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite da CONSOB con successiva disposizione.

Art. 5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento

5.1 A decorrere dall'avvio delle negoziazioni delle Azioni della Società su uno dei Mercato Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.4 lett. a), b) e c) comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione di tali Operazioni.

5.2 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.4 lett. a), b) e c) dovranno trasmettere alla Società la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 5.1 mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti (qui riportato come Allegato 1), indirizzandola alla Società, utilizzando, di regola, il seguente indirizzo di posta elettronica: viberti@management-capitali.com.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere inviate, con preavviso telefonico (al n. +39 02 727371), al fax n. +39 02 72737177 oppure con consegna via posta o a mano al seguente indirizzo:

Management & Capitali S.p.A.
c.a. Dott. Marco Viberti
Via dell'Orso 6
20121 Milano

Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 3.7 (ii), ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate.

Art. 6 – Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico; termini e modalità di adempimento

6.1 A decorrere dall'avvio delle negoziazioni delle Azioni della Società su uno dei Mercato Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Società è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 5.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante invio di un comunicato:

- (a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- (b) ad almeno due agenzie di stampa;
- (c) contestualmente alla CONSOB, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.4.

6.2 A decorrere dall'avvio delle negoziazioni delle Azioni della Società su uno dei Mercato Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante invio di un comunicato:

- (a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- (b) ad almeno due agenzie di stampa;
- (c) contestualmente alla CONSOB.

6.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 6.2, all'atto dell'adesione al Codice e della comunicazione delle altre informazioni previste ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5, gli Azionisti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti al pubblico. In tal caso, purché le

informazioni siano inviate dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, la Società provvederà ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la Società ha ricevuto le suddette informazioni, mediante invio di un comunicato:

- (a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- (b) ad almeno due agenzie di stampa; e
- (c) contestualmente alla CONSOB.

Art. 7 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti dovranno tempestivamente rendere noto alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime Persone sono tenute, a loro volta, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.

Art. 8 – Divieto o limitazione del compimento di Operazioni Rilevanti

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile ed in determinati periodi dell'anno e/o in concomitanza con particolari eventi inerenti la vita della Società, potrà vietare o limitare, a tutti o ad alcuni Soggetti Rilevanti, la possibilità di effettuare tutte o alcune Operazioni Rilevanti. A tal fine, i Soggetti Rilevanti verranno tempestivamente informati, a cura del Referente (come definito al successivo articolo 9) delle date e/o degli eventi individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società e delle restrizioni da esso previste.

Art. 9 – Soggetto preposto all'attuazione del codice di comportamento

9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a nominare il soggetto preposto all'effettuazione delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del TUF e del Regolamento Emittenti, stabilendone i limiti dei poteri e delle competenze, nonché l'eventuale remunerazione (il “**Referente**”). Il Consiglio di Amministrazione sarà competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo della nomina del Referente.

9.2 Il Referente provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta ad identificare i Soggetti Rilevanti; aggiornare e conservare l'archivio di cui al precedente paragrafo 3.8;
- (b) curare, ai sensi del precedente articolo 3, l'informativa ai Soggetti Rilevanti della loro identificazione come tali e degli obblighi in capo agli stessi ai sensi del Codice, delle disposizioni di legge e di regolamento;
- (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi dell'articolo 3, una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del Codice e dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo;
- (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a CONSOB, al mercato e a Borsa Italiana a cui, a norma del Codice, la Società sia chiamata;
- (e) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi Allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente ed ai migliori *standard* della prassi nazionale.

Art. 10 – Modifiche al Codice

- 10.1 A decorrere dall'avvio delle negoziazioni in Borsa delle Azioni della Società, il Referente, per conto della Società, comunicherà senza indugio a Borsa Italiana, mediante il "*Network Information System*" ai sensi dell'articolo 2.7.1 del Regolamento di Borsa, ogni modifica e/o integrazione apportata al Codice.
- 10.2 Nei casi in cui il *Network Information System* non sia attivato o non sia possibile il suo utilizzo, la Società provvederà alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 10.1 attraverso l'invio di un comunicato a uno dei seguenti numeri di fax: 02/8646.4242; 02/7200.4666; 02/866.629.

Art. 11 – Sanzioni

- 11.1 Ferme restando le conseguenze di legge e di regolamento previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 114 del TUF e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabili, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base

alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

11.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società o di altre società dalla stessa controllate, della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione della Società relativa al periodo nel quale la suddetta violazione è stata compiuta ovvero è stata accertata senza pregiudizio di ogni opportuna ulteriore iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa ivi inclusa, in particolare, la revoca per giusta causa del componente dell'organo di amministrazione o di controllo.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali ed informativa ex articolo 13 d. l.gs. 196/2003

Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 3, fornisce il proprio consenso, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al trattamento da parte della Società dei dati richiesti in applicazione del presente Codice, ai soli fini (i) delle comunicazioni a CONSOB, al mercato ed a Borsa Italiana come richieste dal Regolamento CONSOB, dal Regolamento di Borsa e, in generale, dalla normativa applicabile e (ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione finanziaria Semestrale e nei Resoconti intermedi di gestione della Società, in applicazione delle vigenti normative.

Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Codice sarà efficace a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su uno dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

ALLEGATO 1 / ANNEX 1
 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7
 FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-*octies*, paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER										
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA										
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON										
COGNOME / FAMILY NAME					NOME / FIRST NAME				SESSO / GENDER*	
CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)/ DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE*										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME										
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*						
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON									S/N	

WHO PERFORMS THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES		
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER		S/N
2. EMITTENTE QUOTATO		
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME		CODICE FISCALE / TAX CODE*

* INFORMAZIONI DA INSERIRE SOLO NEL CASO IN CUI L'INVIO SIA EFFETTUATO TRAMITE SISTEMI TELEMATICI ATTUATI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEI MERCATI (CHE NON SONO OGGETTO DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA) / INFORMATION MUST BE PROVIDED ONLY IF THE FORM IS DISSEMINATED THROUGH THE TELEMATIC SYSTEM PROVIDED BY THE MARKET MANAGEMENT COMPANY (THESE INFORMATION WILL NOT BE SUBJECT TO PUBLIC DISCLOSURE).

ANNOTAZIONI / ANNOTATION

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION										
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY										
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON									S/N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW)									S/N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON									S/N	
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA¹										
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON										
COGNOME / FAMILY NAME					NOME / FIRST NAME				SESSO / GENDER*	
CODICE FISCALE / TAX CODE *		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME										
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*				
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*										

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS

**SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE /
SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND**

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE/ TYPE OF TRANSACTION ²	CODICE ISIN / ISIN CODE ³	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO/ TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT ⁴	QUANTITÀ/ QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZION E / DESCRIPTION OF TRANSACTION ⁶	NOTE NOTES /
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1 , b3
SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, letters b1 , b3

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION ⁶	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT ⁸	TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT		AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT			INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT			DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES
				COD. ISIN / ISIN CODE ¹⁰	DENOMINAZIONE / NAME ¹¹	COD. ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME ¹²	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST. / QUANTITY OF UNDERLYING	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEMENT PRICE (in €)	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)															

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments

A= acquisto / purchase
V= vendita / sale
S= sottoscrizione / subscription
X= scambio / exchange

³ Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:

AZO = azioni ordinarie / ordinary shares

AZP = azioni privilegiate / preference shares

AZR = azioni di risparmio / saving shares

QFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).

⁶ Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares

MERC-SO = transazione sul mercato a seguito dell'esercizio di *stock option – stock grant* / transaction over regulated market concurrent to exercise of stock option – stock grant

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives*/diritti) / exercise of rights (*warrant/covered warrant/securitised derivatives*/rights)

⁷ Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:

A= acquisto / purchase

V= vendita / sale

S= sottoscrizione / subscription

AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:

W= warrant / warrant

OBW = obbligazione cum warrant / bond *cum* warrant

SD= securitised derivative / securitised derivative

OPZ= opzione / option

FUT = future / future contracts

FW = forward (contratti a termine) / forward contracts

OS = Obbligazione strutturata / structured bond

SW = swap / swap

DIR = diritti / rights

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

Allegato 2

ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ

1. COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

1.1 La Società informa la CONSOB delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto le Azioni, nonché gli Strumenti Finanziari, anche derivati, Collegati alle Azioni, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette Azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate dalla Società o da società da essa direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartiene la Società;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla precedente lettera *a)* da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

1.2 Non sono comunicate alla CONSOB, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società.

1.3 I soggetti indicati al paragrafo 1.1 del presente Allegato 2, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano alla CONSOB le comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema di cui all'allegato 3 F del Regolamento Emittenti, qui riportato. Per ciascuna Azione o Strumento Finanziario Collegato alle Azioni deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni di cui al precedente paragrafo 1.1. del presente Allegato 2 effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle Azioni o su Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni o ad indici sulle Azioni, è data separata indicazione secondo lo schema che segue.

1.4 La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa alla CONSOB entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo.

1.5 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso saranno consegnati dalla CONSOB alla Società, secondo le modalità indicate dalla stessa CONSOB.

1.6 La Società comunica alla CONSOB, entro 15 giorni dall'ammissione a quotazione delle Azioni, il nominativo del Referente, come definito al precedente articolo 9 del Codice, a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su Internet di cui al precedente paragrafo 1.5 del presente

Allegato 2. In deroga a quanto previsto al punto 1.3 del presente Allegato 2, la prima comunicazione alla CONSOB deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della CONSOB e deve riferirsi alle operazioni di cui al precedente paragrafo 1.1. del presente Allegato 2 compiute dalla Società a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione a quotazione delle Azioni.

2. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

2.1 Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 1.1 del presente Allegato 2 sono rese note al pubblico dalla CONSOB mediante pubblicazione sul proprio sito web entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di cui al precedente paragrafo 1.1. del presente Allegato 2.

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI
TITOLI DELLA SOCIETA'**

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE

1. SOCIETÀ		
Denominazione:		Sigla sociale:
Codice fiscale:	Forma giuridica:	Data di costituzione:
Sede legale:		
2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE		
Descrizione titolo:		Codice ISIN titolo:
Periodo di riferimento (mm/aaaa):	Data di invio (dd/mm/aaaa):	

Annotazioni

--

Firma del dichiarante

(Invio via fax al n. 06-8477612 e in caso di difficoltà contattare telefonicamente i n.: 06-8477462 o 06-8477610)

SEZIONE 2 – OPERAZIONI¹

1. Soggetto (di cui al paragrafo 1.1, Allegato 3, lett. a) e b)) che ha effettuato le operazioni				
Denominazione:		Sigla Sociale:		
Codice fiscale:	Forma giuridica:		Data di costituzione:	
Sede legale: Tipo di incarico²				
2. Strumento finanziario oggetto delle operazioni³				
Descrizione titolo			Codice ISIN titolo	
Tipo titolo⁴	Quotato su mercati Italiani⁵	Tipo facoltà⁶	Scadenza⁶	Prezzo di esercizio⁶

¹ Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.

² Tipo incarico (solo per i soggetti previsti dalla lett. B): Specialist/Altro.

³ Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.

⁴ Tipo titolo: Azione/Obbligazione convertibile/Diritto di opzione/Warrant/Option/Future/Premio/Quota di fondo chiuso/altro.

⁵ Quotato: sì/no.

⁶ Tipo facoltà, scadenza e prezzo di esercizio (da riempire solo per derivati e premi): Per: Tipo Facoltà indicare (solo per premi e opzioni), se premio: call, put, stellage, strip, strap. Se opzione: call put.

3. Operazioni**3.1 Dettaglio giornaliero**

Data Operazione (gg/mm/aaaa)	Tipo Mercato⁷	Operazione di copertura⁸	Acquisto/Vendita⁹	Quantità	Prezzo medio ponderato¹⁰	Numero operazioni	Note¹¹

Tipo Mercato	Acquisto/ Vendita	Totale quantità	Totale numero operazioni

3.2 Riepilogo periodo¹²

⁷ Mercato regolamentato italiano = Mi; Mercato regolamentato estero = Me; Scambio organizzato italiano = So; Fuori mercato = Fm; Blocchi = Bl.

⁸ Operazione di copertura: Si/No.

⁹ Acquisto/Vendita: acquisto= A; vendita = V.

¹⁰ Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.

¹¹ Se il Tipo mercato è Mi, Me o So indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni.

¹² Occorre riempire più righe per ogni mercato e/o Acquisto/Vendita.

Allegato 3

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- preso atto di possedere le caratteristiche per essere considerato un Soggetto Rilevante di cui al Codice, quale approvato dal Consiglio di Gestione della Società in data 16 marzo 2007 e successivamente modificato;
- attestando di avere ricevuto copia dell'indicato Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. [●], n. fax [●] e indirizzo email [●];
- (iii) indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: [●],[●].

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 12 del presente Codice. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

(Data)

(Firma)